



Istituto Comprensivo Statale Francesco Querini

Via Catalani, 9- 30171 Venezia-Mestre 041 984807

<http://www.icquerini.edu.it> - veic846005@istruzione.it - segreteria@icquerini.edu.it - veic846005@pec.istruzione.it
c.m. VEIC846005 C.F. 82011920277

Circ. n. 244

Ve-Mestre, 28 marzo 2022

Ai docenti
Al personale ATA
Alle famiglie
Agli/alle /alunni/e
Al Dsga
Al sito web

Oggetto: DECRETO-LEGGE 24 marzo 2022, n. 24.

“Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza”.

Si rende noto che sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana (GU, Serie generale n. 70 del 24 marzo 2022), è stato pubblicato il Decreto legge in oggetto. Si riporta una sintesi delle principali disposizioni:

1) OBBLIGO VACCINALE PER IL PERSONALE DELLA SCUOLA E COMPITI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

Fino al 15 giugno 2022, l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 da adempiersi, per la somministrazione della dose di richiamo, entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19 previsti dall'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, si applica al **personale scolastico del sistema nazionale di istruzione**.

La vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni da parte dei soggetti obbligati. I dirigenti scolastici, assicurano il rispetto dell'obbligo medesimo, verificano immediatamente l'adempimento dell'obbligo vaccinale. Nei casi in cui non risulti l'effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2 o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite nell'ambito della campagna vaccinale in atto, i Dirigenti scolastici invitano, senza indugio, l'interessato a produrre, **entro cinque giorni dalla ricezione dell'invito**, la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione oppure l'attestazione relativa all'omissione o al differimento

della stessa, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine **non superiore a venti giorni** dalla ricezione dell'invito, o comunque l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale. In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, i Dirigenti scolastici invitano l'interessato a trasmettere immediatamente e comunque **non oltre tre giorni dalla somministrazione**, la certificazione attestante l'adempimento dell'obbligo vaccinale. In caso di mancata presentazione della documentazione, i Dirigenti scolastici accertano l'inosservanza dell'obbligo vaccinale e ne danno immediata comunicazione scritta all'interessato. **L'atto di accertamento dell'inadempimento impone al dirigente scolastico di utilizzare il docente inadempiente in attività di supporto alla istituzione scolastica.**

I dirigenti scolastici provvedono, **dal 1° aprile 2022 fino al termine delle lezioni dell'anno scolastico 2021/2022, alla sostituzione del personale docente e educativo non vaccinato mediante l'attribuzione di contratti a tempo determinato**, che si risolvono di diritto nel momento in cui i soggetti sostituiti, avendo adempiuto all'obbligo vaccinale, riacquistano il diritto di svolgere l'attività didattica.

2) MODALITA' DI GESTIONE DEI CASI DI POSITIVITA' ALL'INFEZIONE DA SARS CoV- NEL SISTEMA EDUCATIVO, SCOLASTICO E FORMATIVO

Scuola infanzia

In presenza di almeno **quattro casi di positività** tra i bambini e gli alunni presenti nella sezione o gruppo classe, **l'attività educativa e didattica prosegue in presenza** per tutti. I docenti e gli educatori, nonché gli alunni che abbiano superato i sei anni di età, utilizzano i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 **per dieci giorni** dall'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19. Alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all'ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2. In questo ultimo caso, l'esito negativo del test è attestato con **un'autocertificazione**.

Scuola primaria e secondaria di primo grado

➤ Gestione dei casi di positività

Nelle scuole primarie e nelle scuole secondarie di primo grado, **in presenza di almeno quattro casi di positività tra gli alunni presenti in classe, l'attività didattica prosegue per tutti in presenza** con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni che abbiano superato i sei anni di età per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19. Alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all'ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2. In questo ultimo caso, l'esito negativo del test è attestato **con un'autocertificazione**.

➤ Didattica a distanza

Gli alunni delle scuole primarie e delle scuole secondarie di primo grado, **in isolamento a seguito all'infezione da SARS-CoV-2, possono seguire l'attività scolastica nella modalità della didattica digitale integrata su richiesta della famiglia o dello studente**, se maggiorenne, accompagnata da specifica certificazione medica attestante le condizioni di salute dell'alunno medesimo e la piena compatibilità delle stesse con la

partecipazione alla didattica digitale integrata. La riammissione in classe dei suddetti alunni è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati.

3) MISURE DI SICUREZZA

Fino alla conclusione dell'anno scolastico 2021- 2022, nelle istituzioni e nelle scuole:

- a) **è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico, o di maggiore efficacia protettiva**, fatta eccezione per i bambini sino a sei anni di età, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive;
- b) **è raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro** salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano;
- c) resta fermo, in ogni caso, **il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici se positivi all'infezione da SARS-CoV-2 o se si presenta una sintomatologia respiratoria e temperatura corporea superiore a 37,5°.**».
- d) **è ammesso lo svolgimento** di uscite didattiche e viaggi di istruzione, ivi compresa la partecipazione a manifestazioni sportive.

Per ulteriori approfondimenti, si invita a consultare il testo integrale del Decreto legge, in allegato.

Il Dirigente Scolastico

Emilia Imbrenda

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del d.lgs. n.39/1993